



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 17/02/2022

FATTO

La ricorrente, contitolare assieme al cointestatario del ricorso di n. 2 buoni fruttiferi postali ordinari di £ 5.000.000 ciascuno, uno emesso il 23/01/1990 e appartenente alla serie "Q/P" e l'altro emesso il 15/05/1990, serie "Q", riferisce di aver riscosso detti titoli in data 10/05/2021.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata non considerando per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno l'originario

Per il primo BFP, l'intermediario afferma di aver utilizzato per l'emissione il modulo cartaceo della precedente serie "O" debitamente corretto in "P" ed aggiornato con l'indicazione della Serie di appartenenza "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale (sul retro).

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che il buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le



leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Circa il secondo BFP oggetto di ricorso, fa presente che lo stesso è stato emesso utilizzando regolarmente il modulo cartaceo della serie "Q" - senza la necessità di alcun timbro correttivo - nel periodo in cui erano in collocamento i buoni appartenenti a tale serie, per cui ritiene che nessun errore sia stato commesso in fase di emissione.

Rappresenta che il rendimento dei buoni è sempre stato strutturato in modo da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato (almeno fino agli anni 2000) calcolato in base ad un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30esimo anno successivo all'emissione.

Ritiene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al riguardo, fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997.

In sede di repliche la ricorrente evidenzia che l'utilizzo della modulistica relativa a serie precedenti ha ingenerato un legittimo affidamento sull'applicazione delle condizioni di rimborso riportate. Insiste pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 2 BFP sottoscritti dalla ricorrente assieme al cointestatario del ricorso, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q" e "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Quanto a BFP n. ***076, Serie Q/P, è stato rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Si evidenzia che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie Q/P.

Preliminarmente, per un corretto inquadramento della fattispecie, è indispensabile illustrare rapidamente la disciplina dei BFP e, specificamente, le peculiarità che riguardano i BFP della serie Q/P.

La disciplina originaria del BFP, contenuta negli artt. 171 ss. del "Codice postale e delle telecomunicazioni" approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, prevedeva, all'art. 173 comma 2, che le variazioni del saggio di interessi sui buoni fossero disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, nonché che avessero effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, ma non per quelli emessi anteriormente. Successivamente, con d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, l'articolo 173 sopra citato è stato rimodulato con la previsione che «le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi [...] hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».

Successivamente il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 ha previsto all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi". È intervenuto poi il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Passando alla disamina del buono, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte del buono la stampigliatura della serie di appartenenza "Q/P" e, sul retro, appositi timbri riportanti i tassi della serie "P/O" e quelli della successiva serie "Q/P". Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. Deve, pertanto, escludersi che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie



più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8141/20).

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, con la conseguenza che, in questa, come in altre numerose occasioni, è oggetto di contestazione il tasso che deve trovare applicazione per gli anni dal ventunesimo al trentesimo dall'emissione.

Sul punto sono intervenuti sia il giudice ordinario, anche in sede di legittimità, sia l'Arbitro, con una serie di decisioni il cui contenuto è il caso di richiamare.

Il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5674/2013, aderendo a Cass. SU, 13979/2007, ha chiarito che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, in quanto si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto, nel quale tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative.

Più di recente, Cass. SU 3963/2019 ha affermato che in caso di d.m. modificativo in peius dei tassi, "la modificazione trovi ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c."

Il Collegio di coordinamento, con decisione n. 6142/2020, relativo a BFP serie Q/P emessi successivamente al d.m. 13.6.1986, ha rilevato che la decisione delle Sezioni Unite del 2019 va letta nel solco di Cass. SU 13979/2007, in quanto le Sezioni Unite nel 2019 «si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un d.m. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo». Quindi il Collegio di coordinamento, nel 2020, ha confermato l'orientamento già espresso con la decisione n. 5674/2013, che adotta la soluzione invocata dall'odierno ricorrente, per la quale per gli anni dal ventunesimo al trentesimo sarebbero dovuti gli interessi nella misura risultante dalla stampigliatura originale presente sul titolo.

In questa situazione, di recente la prima sezione civile della Cassazione, con una serie di ordinanze - la prima delle quali è la n. 4384 del 10.2.2022 - pronunciandosi per la prima volta sul caso dei buoni Q/P emessi dopo il d.m. 13.6.1986 e recanti timbro che fa riferimento solo ai tassi dei primi 20 anni, ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole alla applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P.

La decisione della S. Corte, che ancora non esprime un orientamento che possa considerarsi consolidato, si fonda in primo luogo sulla affermazione della natura cogente dell'art. 173 c.post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata da quella norma. L'argomento decisivo, tuttavia, pare quello rinvenuto essenzialmente nelle regole di ermeneutica contrattuale. La S. Corte, infatti, rileva che «una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo»; di poi, afferma la S. Corte



che «non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale». La S. Corte respinge inoltre l'argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni, «giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa». A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell'articolo 1342 c.c., «il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate».

Questo Collegio, nel prendere atto della posizione espressa dalla S. Corte, ritiene di dover allo stato confermare l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, da ultimo con la già richiamata decisione n. 6142/2020. In particolare, in quella occasione il Collegio di Coordinamento ebbe modo di rilevare quanto segue.

«Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 [...], continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

[...] Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab



origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

[...] Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

[...] In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento».

Orbene, il Collegio ritiene che gli argomenti addotti e la soluzione adottata dal Collegio di coordinamento debbano essere condivisi e ribaditi.

In relazione alla posizione espressa da Cass. 4384/2022, infatti, il Collegio ritiene di dover sottolineare che, per quanto riguarda la natura imperativa dell'articolo 173 c.post. e di conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, si pone innanzitutto un problema di effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, dato che proprio l'articolo 5 d.m. cit. richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, la apposizione di un timbro che nella specie risulta mancante in quanto incompleto.

E tale mancanza non è, come afferma la S. Corte, il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo». Infatti, il problema non dipende dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, per l'appunto, incompleto, in quanto reca una disciplina parziale. Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore, come affermato da Coll. Coordinamento nella decisione n. 6142/2020.



In definitiva, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per quanto riguarda il calcolo degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione del titolo, che dovrà quindi essere effettuato applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo medesimo. Diversamente invece per i primi 20 anni, in relazione ai quali deve applicarsi il tasso di interesse indicato dal timbro apposto sul buono

Quanto al BFP n. ***498, Serie Q, a tergo del suddetto titolo non risulta presente una tabella presente o l'apposizione di un timbro riproduttivo dei tassi "al lordo" (conformi alle tabelle allegate al D.M.13/06/1986). Nel caso di specie, la questione riguarda, dunque, la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che il ricorrente chiede il rimborso secondo le condizioni indicate sul retro del buono senza ulteriori specificazioni.

Sul punto il Collegio ribadisce la propria competenza, rilevando che di recente il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Bari decisione n. 6142/2020).

Il Collegio evidenzia che a tergo dei documenti non sono riportati i rendimenti corretti in quanto non si tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". In particolare, dal tergo dei documenti in oggetto si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata.

In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti dal titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite ex legge. Questa interpretazione è stata di recente avallata dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20), che ha precisato che, una volta chiarito che la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti di una serie, per i primi venti anni, e quello in regime di capitalizzazione semplice di un'altra serie, per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido".

Ciò premesso il Collegio ritiene che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo dei titoli,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale e che, per questi motivi, le doglianze sul punto del ricorrente non possano essere accolte (cfr. Collegio di Bari decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale n. *076 relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI